

Ecco i veri ostacoli sulla strada verso il bail-in

In Grecia, in relazione alle misure da adottare per il sistema bancario e in particolare per la sua ricapitalizzazione, si sta ponendo il problema dell'integrale applicazione del bail-in, con speciale riferimento alla partecipazione alle perdite da parte dei depositanti per oltre 100 mila euro, accanto agli altri soggetti - azionisti e creditori in varie forme - che verrebbero colpiti per primi, secondo un ordine di precedenza. Questo tipo di distribuzione degli oneri ha già suscitato, per un caso specifico, una reazione negativa del governo austriaco, che ritiene la regolamentazione contrastante con la tutela dei beni dei privati, e non è detto che, prima ancora che la normativa entri in vigore - cioè il 1° gennaio prossimo, con una possibilità di anticipazione sin da quest'anno - non venga adita la Corte di Giustizia Europea, tenendo anche conto di analoghi orientamenti che stanno maturando a Cipro. La pronuncia eventuale non sarebbe scontata per l'ammissione della legittimità di questo aspetto del bail-in, anche perché difficilmente si potrebbero trascurare le norme degli ordinamenti nazionali, che in alcuni casi hanno rilievo costituzionale. Abbiamo già scritto che in Italia, nella Costituzione materiale del risparmio, la tutela dei depositanti è stata una costante dagli anni 30 a oggi. Nessuno che ha depositato denari in banca ha mai perso un centesimo: un'affermazione, questa, che orgogliosamente è stata propria di tutti i governatori della Banca d'Italia fino al momento dell'introduzione di questa normativa, anche se non mancano le rassicurazioni che, per le somme eccedenti i 100 mila euro, andranno valutati i singoli casi e le condizioni, perché, sia pure senza precise indicazioni e tanto meno obblighi, potrebbe presentarsi una situazione in cui sia possibile tutelare anche oltre l'importo anzidetto, escludendo quindi entro certi limiti la partecipazione alle perdite. In Italia la tutela del risparmio è sancita dall'articolo 47 della Costituzione, che è stato costantemente applicato, per quanto riguarda i depositi, riconoscendo loro una protezione pie-

DI ANGELO DE MATTIA

na, essendo essi un «risparmio inconsapevole» rispetto al «risparmio consapevole» proprio degli azionisti, per esempio, e delle altre forme di investimento finanziario. È perciò inammissibile che si affidi a una normativa europea il potere derogatorio di una norma costituzionale, con riferimento al modo in cui quest'ultima, a partire dal Dopoguerra, è stata intesa. Sussisterebbero le condizioni per sollevare, anche sul piano del diritto interno, una questione di legittimità di questa specifica previsione del bail-in. L'affidamento pubblico delle banche non viene di certo esaltato da quest'ultima e l'intero edificio su cui si fonda la normativa regolatrice delle banche potrebbe essere rimesso in discussione. La natura di impresa di un istituto di credito è ampiamente e da tempo riconosciuta; ma, a fronte di essa, pur sussistono norme speciali che hanno di mira la tutela dell'interesse pubblico e il mantenimento della fiducia, fondamentale per una banca, anche per questa ragione sottoposta al controllo della Vigilanza. Se cadono alcuni argini, allora è da chiedersi se il resto dell'architettura resti coerente o no. Certo, è immaginabile che si adducano molte considerazioni sul piano pratico a favore della normativa sui depositi: magari si affermerà che è raro che si depositino in banca somme superiori a 100 mila euro, ma ciò è tutto ancora da verificare; oppure che, per esempio nel caso della Grecia, i titolari di conti eccedenti non sono tutti in regola con le imposte e altre affermazioni della specie. Ma queste, ammesso che siano fondate, non superano le obiezioni di principio che si possono muovere all'innovazione. È importante l'informativa ai risparmiatori sulle nuove norme, che la Banca d'Italia invita le banche a diffondere e che anche l'Abi ha sollecitato. Occorrerà anche agire sul piano dell'educazione finanziaria. Ma penso che difficilmente ci si fermerà qui. La questione giuridico-istituzionale per gli aspetti citati conserva il suo valore e non è escluso affatto che venga sollevata nelle competenti sedi. (riproduzione riservata)

